



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO MERCATO E TUTELA

DIREZIONE GENERALE CONSUMATORI E MERCATO

di concerto con

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

I DIRETTORI GENERALI

VISTO il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

VISTA la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale che abroga la Direttiva 89/686/CEE in ogni sua parte, a decorrere dal 21 aprile 2018;

VISTO il Decreto legislativo 4 dicembre 1992, n.475 – “*Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio*” come modificato dal Decreto Legislativo 19 febbraio 2019, n. 17, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’11 marzo 2019;

VISTO l’articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n.99 “*Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.*”, in particolare l’articolo 4 (Attuazione del capo II del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

VISTO il Decreto interministeriale del 22 dicembre 2009 “*Prescrizioni relative all’organizzazione ed al funzionamento dell’unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.*”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010;

VISTO il Decreto interministeriale del 22 dicembre 2009 “*Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.*”;

- VISTA** la Convenzione, rinnovata il 6 luglio 2022, con la quale il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno affidato all'Organismo nazionale italiano di accreditamento - ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui al Regolamento (UE) 2016/425;
- VISTA** la Direttiva ministeriale del 13 dicembre 2017 recante disposizioni relative alla *"presentazione e documentazione relative alle istanze di autorizzazione e notifica degli Organismi di valutazione della conformità con riferimento alla normativa europea di prodotto di competenza esclusiva o primaria del Ministero dello sviluppo economico (MISE)"*;
- VISTO** il Decreto-legge n. 173 dell'11 novembre 2022 *"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri"*, convertito con modificazioni dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204, con cui è stata modificata la denominazione del Ministero dello sviluppo economico in Ministero delle imprese e del made in Italy;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174 con il quale si è stabilita l'articolazione del Ministero delle imprese e del made in Italy in dipartimenti;
- VISTO** il Decreto ministeriale del 10 gennaio 2024, recante *"individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale"* del Ministero delle imprese e del made in Italy registrato dalla Corte dei conti il 20 febbraio 2024 al n. 267;
- VISTO** il Decreto ministeriale dell'11 gennaio 2024 recante la graduazione degli uffici di livello non generale, registrato dalla Corte dei conti il 28 febbraio 2024 al nr. 303;
- VISTO** il DPCM del 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024 n. 205, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale consumatori e mercato al dott. Gianfrancesco Romeo a decorrere dal 1° gennaio 2024;
- VISTO** il Decreto di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di certificazione, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425 a favore della società **Certottica S.c.r.l.**, con sede legale in **Zona Industriale Villanova, 7a – 32013 Longarone (BL)**, emanato da questa Direzione generale in data **24/02/2021**, con **scadenza 3 marzo 2025**;
- VISTO** il Decreto di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di certificazione, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425 a favore della società **Dolomiticert S.c.a.r.l.**, con sede legale in **Zona Industriale Villanova, 7a – 32013 Longarone (BL)**, emanato da questa Direzione generale in data **11/03/2021**, con **scadenza 7 aprile 2025**;
- CONSIDERATO** che l'Organismo **Certottica S.c.r.l.** ha ottenuto un accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato n. **0142PRD**, relativo allo Schema Certificazione di Prodotto, con scadenza al **3 marzo 2025**;
- CONSIDERATO** che l'Organismo **Dolomiticert S.c.a.r.l.**, ha ottenuto un accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato n. **0146PRD**, relativo allo Schema Certificazione di Prodotto, con scadenza al **7 aprile 2025**;

ACQUISITA la Delibera dell'8 maggio 2024 (DC2024UTL025) del Comitato settoriale di accreditamento AR, operante presso Accredia, Prot. DGCM 0003934 del 17 maggio 2024, con la quale è stata disposta a favore dell'Organismo **Certottica S.c.r.l. l'estensione dell'accREDITamento** nello Schema PRD a fronte della norma UNI CEI EN ISO /IEC 17065:2012, con certificato di accreditamento n°142PRD in scadenza al 3 marzo 2025, **concessa a seguito della fusione per incorporazione dell'Organismo Dolomiticert S.c.a.r.l.**, con effetti dal 9 settembre 2024, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425 relativo ai dispositivi di Protezione Individuale;

CONSIDERATO che, ai sensi della sopracitata Delibera dell'8 maggio 2024 (DC2024UTL025), su richiesta dell'Organismo Dolomiticert S.c.a.r.l. è stata altresì deliberata la **revoca del certificato di accREDITamento n°0146PRD** a partire dal **9 settembre 2024** (in scadenza il 7 marzo 2025) **intestato a Dolomiticert S.c.a.r.l.**, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425;

ACQUISITA l'istanza n. 0007666 del 15 luglio 2024, con la quale l'Organismo **Certottica S.c.r.l.**, ha chiesto **l'estensione dell'autorizzazione per effetto della fusione per incorporazione**, a far data dal **9 settembre 2024**, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425;

ACQUISITA altresì, l'istanza n. 0007667 del 15 luglio 2024, con la quale l'Organismo **Dolomiticert S.c.a.r.l.** ha chiesto **il trasferimento dell'autorizzazione alla società Certottica S.c.r.l.** per effetto della fusione per incorporazione, a far data dal 9 settembre 2024, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425;

ACQUISITA la comunicazione trasmessa dall'Ente unico italiano di accreditamento, prot. n. 0011548 del 23 settembre 2024, che in considerazione della Delibera dell'8 maggio 2024 del Comitato settoriale di accreditamento AR, Prot. DGCM 0003934, informa questa Autorità dell'elenco dei Dispositivi di Protezione Individuale e dei relativi Moduli di valutazione della conformità per i quali la società Certottica S.c.r.l. risulta in possesso del certificato di accreditamento n. 0142PRD con scadenza il 3 marzo 2025;

ACQUISITO l'atto notarile di fusione, repertorio n. 51925, registrato a Belluno il 19 marzo 2024 al n. 1418 Serie 1t, con il quale è stato stipulato l'atto di fusione, tra la società "CERTOTTICA S.c.r.l." (incorporante) e "DOLOMITICERT S.c.a.r.l." (incorporanda);

ACQUISITO altresì, l'atto notarile di avveramento di condizione, registrato il 12 luglio 2024 nel Distretto di Belluno, al n. 3605, raccolta n. 25273 e repertorio n. 52414;

ACQUISITA unitamente all'istanza la documentazione richiesta dagli artt. 2 e 3 della sopracitata Direttiva ministeriale del 13 dicembre 2017;

ACQUISITA l'integrazione documentale con Prot. DGCM n. 0008772 del 31 luglio 2024;

VALUTATA la conformità dell'istanza alle disposizioni di cui all'art. 2 della Direttiva ministeriale del 13 dicembre 2017;

VALUTATA la completezza e rispondenza alle prescrizioni di cui all'art. 3 della Direttiva ministeriale del 13 dicembre 2017 della documentazione allegata all'istanza;

- ACQUISITE** agli atti le dichiarazioni sostitutive previste dal Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, rilasciate, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dai soggetti interessati di cui all'art. 85 del suddetto Decreto legislativo, inerenti all'insussistenza in capo a detti soggetti delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del medesimo Decreto legislativo, fatti comunque salvi gli esiti della consultazione della Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA);
- VISTA** la Legge 6 febbraio 1996, n. 52, "*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994*" e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4, secondo cui le spese relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli, , calcolate sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, sono a carico degli organismi istanti;
- VISTO** l'art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, il quale dispone che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;
- VISTO** il Decreto interministeriale del 28 gennaio 2022 di individuazione delle tariffe da corrispondere al Ministero delle imprese e del made in Italy e al il Ministero del lavoro e delle politiche sociali da parte degli Organismi di certificazione della conformità per la Direttiva macchine 2006/42/CE, per il Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) e per la Direttiva ascensori 2014/33/UE;
- ACCERTATO** l'avvenuto pagamento in data 8 luglio 2024 di quanto dovuto a titolo di tariffa al Ministero delle imprese e del made in Italy, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 2, del citato decreto interministeriale del 28/01/2022;
- ACCERTATO** l'avvenuto pagamento in data 8 luglio 2024 di quanto dovuto a titolo di tariffa al Ministero del lavoro, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 3, del citato decreto interministeriale del 28/01/2022;
- VISTO** il Decreto di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di certificazione, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425 a favore della società **Certottica S.c.r.l.**, con sede legale in Zona Industriale Villanova, 7a – 32013 Longarone (BL), emanato **per effetto della fusione per incorporazione dell'Organismo Dolomiticert S.c.a.r.l.** da questa Direzione Generale in data 2 settembre 2024, con **scadenza al 3 marzo 2025, recante estensione** a far data **dal 9 settembre 2024** dello Schema PRD certificato n°0142PRD;
- ACQUISITA** l'informativa a cura dell'Autorità di notifica belga sul portale NANDO registrata al prot. MIMIT 0011556 del 23 settembre 2024, recante segnalazione dell'erronea notifica del "*Dispositivo per la protezione dal freddo [$> -50\text{ }^{\circ}\text{C}$]*" il quale risulta indistintamente notificato agli Allegati VII (Modulo C2) e VIII (Modulo D), piuttosto che notificato secondo l'Allegato V (Modulo B);
- ACQUISITA** la comunicazione dall'Ente unico italiano di accreditamento Prot. MIMIT n. 0011549 del 23 settembre 2024, con la quale viene confermata la suddetta segnalazione presentata dall'Autorità belga attraverso il sistema NANDO, in ragione della quale la notifica del menzionato Dispositivo di Protezione Individuale dovrà essere aggiornata e riferita unicamente all'Allego V (Modulo B);

CONSIDERATO che, alla pagina n. 6 di 7 del Decreto ministeriale adottato da questa Direzione generale in data 2 settembre 2024, si evidenzia l'inserimento del “*Dispositivo per la protezione dal freddo* [$> -50\text{ }^{\circ}\text{C}$]” riportato agli Allegati VII (Modulo C2) e VIII (Modulo D) piuttosto che notificato secondo l'Allegato V (Modulo B);

CONSIDERATE le risultanze dell'istruttoria a cura della scrivente Amministrazione, che confermano quanto riportato nella predetta segnalazione dell'Autorità di notifica belga e nella citata comunicazione predisposta dall'Ente unico di accreditamento;

CONSIDERATE le recenti evidenze documentali identificate al prot. DGCM n. 0012027 del 30 settembre 2024 inerenti alla polizza assicurativa intestata a Certottica S.c.r.l. per lo svolgimento delle attività di certificazione ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425 sui Dispositivi di Protezione Individuale con validità a far data dal 9 settembre 2024 e altresì la documentazione di cui al prot. DGCM n. 0013434 del 15 ottobre 2024;

RITENUTO di provvedere alla rettifica del suddetto atto autorizzativo errato emesso in favore della società Certottica S.c.r.l., recante scadenza al 3 marzo 2025, limitatamente alla parte relativa al “*Dispositivo per la protezione dal freddo* [$> -50\text{ }^{\circ}\text{C}$]”, erroneamente indicato all' Allegato VII (Modulo C2) e Allegato VIII (Modulo D), piuttosto che presente esclusivamente all'Allegato V (Modulo B) dell'elenco dei D.P.I. riportati nel decreto;

DECRETANO

Art. 1

1. La Società **Certottica S.c.r.l.**, (P.IVA 00790870257), con sede legale in via Zona Industriale Villanova – 32013 Longarone (BL), **è autorizzata** ad esercitare le attività di valutazione della conformità ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425 relativo ai dispositivi di protezione individuale **a seguito e per effetto della fusione per incorporazione dell'Organismo Dolomiticert S.c.a.r.l.** (P.IVA 01053430250), sede legale in Zona Industriale Villanova, 7a – 32013 Longarone (BL), **con estensione** dal 9 settembre 2024 dello Schema PRD certificato n°0142PRD ai dispositivi di protezione di seguito elencati.

Schema PRD a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012
certificato n° **0142PRD** con **scadenza al 3 marzo 2025**:
Allegato II: Requisiti essenziali di salute e sicurezza
Prodotti:

PRODOTTI	PROCEDURE	ALLEGATI
- Dispositivo per la protezione degli occhi - Dispositivo per la protezione del viso - Dispositivo di ausilio al galleggiamento - Dispositivo per la protezione del torace e dell'inguine	Esame UE del tipo (Modulo B)	Allegato V

• Dispositivo per la protezione del piede, della gamba e antiscivolo • Dispositivo per la protezione generale del corpo (abbigliamento) • Dispositivo per la protezione della mano e del braccio • Dispositivo per la protezione del capo • Dispositivo di protezione contro l'annegamento • Dispositivo di protezione contro il rischio elettrico • Dispositivo di protezione contro campi elettromagnetici • Dispositivo di protezione contro le cadute dall'alto • Dispositivo di protezione contro sostanze e miscele pericolose per la salute • Dispositivo per la protezione da agenti biologici dannosi • Dispositivo per la protezione del sistema respiratorio • Dispositivo per la protezione dell'udito • Dispositivo per la protezione dal freddo [freddo > -50 °C], [freddo estremo <-50 °C] • Dispositivo per la protezione dal caldo [caldo <100 °C] • Dispositivo per la protezione dal caldo [caldo >100 °C e fuoco e fiamme] • Dispositivo per la protezione dal freddo estremo [<-50 °C] • Dispositivo per la protezione dal freddo [> -50 °C] • Dispositivo di protezione contro ferite da arma da fuoco o da taglio • Dispositivo di protezione contro motoseghe portatili • Dispositivo di protezione contro agenti chimici • Dispositivo per la protezione della mano e del braccio da agenti chimici • Dispositivo per la protezione contro lo scivolamento • Dispositivo di protezione contro le vibrazioni • Dispositivo di protezione contro la compressione statica • Dispositivo di protezione contro rischi meccanici		
---	--	--

Aree di competenza specializzate: indumenti dei vigili del fuoco Aree di competenza specializzate: indumenti protettivi per motociclisti		
• Dispositivo per la protezione degli occhi • Dispositivo per la protezione del viso • Dispositivo per la protezione del torace e dell'inguine • Dispositivo per la protezione del piede, della gamba e antiscivolo • Dispositivo per la protezione generale del corpo (abbigliamento) • Dispositivo per la protezione della mano e del braccio • Dispositivo per la protezione del capo • Dispositivo di protezione contro l'annegamento • Dispositivo di protezione contro il rischio elettrico • Dispositivo di protezione contro campi elettromagnetici • Dispositivo di protezione contro le cadute dall'alto • Dispositivo di protezione contro sostanze e miscele pericolose per la salute • Dispositivo per la protezione da agenti biologici dannosi • Dispositivo per la protezione del sistema respiratorio • Dispositivo per la protezione dell'udito • Dispositivo per la protezione dal freddo [freddo > -50 °C], [freddo estremo <-50 °C] • Dispositivo per la protezione dal caldo [caldo >100 °C e fuoco e fiamme] • Dispositivo per la protezione dal freddo estremo [<-50 °C] • Dispositivo di protezione contro ferite da arma da fuoco o da taglio • Dispositivo di protezione contro motoseghe portatili • Dispositivo di protezione contro agenti chimici • Dispositivo per la protezione della mano e del braccio da agenti chimici • Aree di competenza specializzate: indumenti dei vigili del fuoco	Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli causali (Modulo C2) Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (Modulo D)	Allegato VII Allegato VIII

Art. 2

1. Il Decreto di autorizzazione emesso in data 11 marzo 2021 a favore della società Dolomiticert S.c.a.r.l., con scadenza il 7 aprile 2025, viene revocato a far data dal 9 settembre 2024.
2. Il Decreto di autorizzazione emesso a favore della società Certottica S.c.r.l., emanato in data 24/02/2021, con scadenza 3 marzo 2025, viene revocato a far data dal 9 settembre 2024.
3. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisation*) decorre a far data dal 9 settembre 2024 e ha la stessa validità del certificato di Schema PRD n° 0142PRD, con scadenza il 3 marzo 2025.

Art. 3

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, qualora rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Direzione generale consumatori e mercato del Ministero delle imprese e del made in Italy, Divisione III - Organismi notificati e sistemi di accreditamento. Strumenti di misura e metalli preziosi.
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, qualora rilevante ai fini del mantenimento dell'accREDITamento, deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.
3. Ai fini del controllo dell'attività svolta, l'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione III un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite al Regolamento di cui trattasi.

Art. 4

1. Il presente Decreto, ai sensi della Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 32, comma 1, è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy (www.mimit.gov.it), sezione "*Mercato*", area "*Normativa tecnica*", voce "*Organismi di valutazione delle conformità*", accedendo "*Consulta la banca dati*".

Art. 5

1. Il presente Decreto annulla e sostituisce integralmente il Decreto emanato da questa Direzione generale in data 2 settembre 2024, con scadenza al 3 marzo 2025, emesso a favore della società Certottica S.c.r.l., con sede legale in Zona Industriale Villanova, 7a – 32013 Longarone (BL).

IL DIRETTORE GENERALE
Consumatori e Mercato
(Dr. Gianfrancesco Romeo)

IL DIRETTORE GENERALE
per la Salute e la sicurezza
nei luoghi di lavoro
(Dr. Gennaro Gaddi)